

Oggi 19 ottobre 2020 presso la sede sociale dell'associazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Pierrot Lunaire.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Massimo Simonini, verbalizza il Sig. Federico Margelli.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e constatata la presenza dei soci intervenuti in seconda convocazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per renderlo conforme ai requisiti previsti dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), con particolare riguardo alle Associazioni di Promozione Sociale.

Successivamente dà lettura, articolo per articolo, della proposta dello statuto dell'Associazione comprendente n° 22 (ventidue) articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente, o altra persona da lui delegata, a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





STATUTO

TITOLO I - Denominazione - sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e delle norme in tema di associazioni, tra cui il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione non riconosciuta operante nel settore culturale che assume la denominazione "Pierrot Lunaire APS".

L'associazione ha la sede legale in Bologna, Via San Vitale n° 63 e la sua durata è illimitata.

L'eventuale variazione di sede all'interno dello stesso Comune non comporta variazione statutaria.

TITOLO II - Scopo – Finalità

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali. L'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

- a) sostenere e diffondere ogni forma di ricerca musicale che si muova in ambiti non convenzionali e che usi con libertà i molteplici materiali offerti dalle diverse tradizioni musicali,
- b) favorire la comprensione dei fatti musicali al di là della loro appartenenza a generi o stili,
- c) stimolare la creazione di produzioni musicali originali e contribuire alla formazione

professionale dei musicisti.

Per adempiere a tali finalità, l'Associazione potrà svolgere (in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici o privati ai quali potrà delegare l'organizzazione delle attività di cui sopra) le seguenti attività atte a promuovere la conoscenza delle nuove espressioni musicali:

- a) organizzazione di concerti, rassegne e festival musicali;
- b) organizzazione di corsi di formazione per l'avviamento professionale dei musicisti;
- c) produzione di materiali didattici e comunicativi: bollettini, newsletter, giornali, materiali audio e video, organizzazione di convegni, seminari, corsi; potrà inoltre effettuare manifestazioni culturali, artistiche e di spettacolo anche in altri teatri pubblici e privati, nelle scuole ed in locali e luoghi capaci di ospitare pubblici spettacoli sia in Italia che all'estero;
- d) gestione di spazi destinati alle attività culturali, inclusa la gestione di teatri e luoghi adibiti alla musica, e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) collaborazione con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di attività inerenti alle proprie finalità.

TITOLO III - Soci

ART. 3

Il numero dei soci non è soggetto a limiti. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita

domanda, al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente nel merito. Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro tempore del soggetto che richiede l'adesione. La qualifica di socio comporta l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

ART. 6

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività, qualora previsto.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7

La qualifica di socio si perde per:

- recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamento contrario allo spirito del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate o comunque contrastante con i fini dell'Associazione o ad essa ostile;
- per mancato versamento della quota associativa annuale, qualora prevista, entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità;
- per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale assemblea dovrà essere invitato il socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad un'ispezione degli addebiti che hanno portato all'esclusione.

TITOLO IV - Risorse economiche, Fondo Comune

ART. 8

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini

statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 9

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato

dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V - Organi dell'Associazione

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblea

ART. 11

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

fy
m

	ART. 13	
	L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.	
	ART. 14	
	La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. In via eccezionale, per consentire una più ampia partecipazione, è ammessa la presenza anche tramite videoconferenza.	rs ma
	Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.	

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, per i quali occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

ART. 15

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed e' formato da un numero dispari di membri compreso tra tre e sette eletti fra gli associati. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Tesoriere-Economo. Il Consiglio Direttivo può anche nominare fra i non soci un Segretario, previa ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I verbali di

ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico - finanziario;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 17

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede alla sostituzione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio, previa ratifica da parte della prima Assemblea dei Soci convocata. Nel caso venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica dovranno convocare entro venti giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda all'elezione del nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 18

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 19 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

ART. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 - Foro competente

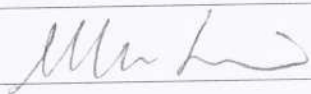
La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

ART.22 - Norma finale

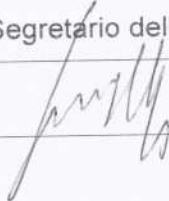
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 19 Ottobre 2020

Il Presidente dell'assemblea



Il Segretario dell'assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato dell'atto
Registrato al n. 2443 serie }

